

COMUNE DI CESENATICO



LINEE GUIDA

PER IL RILASCIO DEL

“CONTRASSEGNO UNIFICATO DISABILI EUROPEO” (CUDE)

approvato con Det Dirig n. 1514 del 20/12/2023

OGGETTO

Il Contrassegno Unificato Disabili Europeo (di seguito, CUDE oppure semplicemente "contrassegno"), introdotto dalla Raccomandazione del Consiglio Unione Europea n. 98/376/1998 (recepito in Italia dal D.P.R. n. 151 del 30 luglio 2012), ha lo scopo di agevolare la circolazione e la sosta delle persone con impedita o sensibilmente ridotta capacità di deambulazione; ha validità, oltre che sul territorio nazionale, in tutti i Paesi dell'Unione Europea.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La normativa statale di riferimento è integrata dal vigente Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione dello stesso, ad essa si deve attingere per ogni aspetto non trattato nel presente regolamento. In particolare, si richiamano:

- L'art.188 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992: "Nuovo codice della strada" e successive modificazioni e integrazioni;
- L'art. 381 del D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada" e successive modificazioni e integrazioni;
- Gli artt. 11 e 12 del D.P.R. n. 503 del 24 luglio 1996: "Regolamento recante disciplina per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici";
- Il D.M 5 luglio 2021.

TIPOLOGIE DI CONTRASSEGNO E DURATA

La normativa citata prevede due tipologie di contrassegno:

- a) Contrassegno con **validità di 5 anni** (art.381, comma 3, del DPR n.495/92);
- b) Contrassegno con **validità temporanea** (art.381, comma 4, del DPR n.495/92).

Sono rilasciati dietro presentazione di certificazione emessa dall'ufficio medico-legale dell'Azienda Sanitaria Locale o presentazione del verbale redatto dalla commissione medica (L.104/1992). Nel caso di contrassegno con validità di 5 anni (termine imposto dalla normativa vigente), la documentazione ASL certifica in origine uno stato di disabilità permanente e il rinnovo avviene con semplice certificazione del medico curante che attesti il permanere della condizione sanitaria rilevante che ha dato luogo al primo rilascio.

Nel caso invece di disabilità certificata come "temporanea" dalla documentazione medico-legale rilasciata dall'ASL o dalla commissione medica, il contrassegno avrà una durata pari a quella indicata nella certificazione sanitaria o nel verbale.

RILASCIO E RINNOVO DEL CUDE

Il rilascio e l'eventuale rinnovo sono di competenza dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico. Sul sito dell'Ente, nella sezione dedicata, si può scaricare la modulistica necessaria, la cui compilazione avviene con assunzione di responsabilità da parte dell'interessato. L'URP, previa verifica della documentazione allegata all'istanza, rilascia (entro 15 giorni), il contrassegno richiesto.

Di seguito, il dettaglio della documentazione richiesta per ogni tipologia di istanza:

Rilascio del contrassegno "permanente" con validità 5 anni

- certificazione medica rilasciata dal medico-legale dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza che attesti l'effettiva capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta in maniera "permanente" (art.381, comma 3, del DPR 495/92), oppure verbale della commissione medica integrata in cui è indicato in modo

esplicito che la persona ha capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta ex art. 381 del Reg. al C.d.S. e che la persona risulti "Non rivedibile";

- copia del documento di identità in corso di validità del richiedente;
- copia della tessera sanitaria;
- N. 2 foto recenti, a colori, formato tessera.

Rinnovo del contrassegno “ permanente” con validità 5 anni:

- originale del contrassegno scaduto (da restituire all’Ufficio);
- certificazione del proprio medico curante in cui attesta la persistenza delle patologie che hanno dato luogo al rilascio;
- copia del documento di identità in corso di validità del richiedente;
- copia della tessera sanitaria;
- N. 2 foto recenti, a colori, formato tessera.

Rilascio del contrassegno “temporaneo”:

- certificazione medica rilasciata dal medico-legale dell’Azienda Sanitaria Locale di appartenenza, dalla quale risulti la effettiva capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta per un tempo determinato ed in cui sia specificato il presumibile periodo di durata della invalidità (art.381 c. 4 del DPR 495/92) oppure verbale della commissione medica integrata in cui è indicato in modo esplicito che la persona ha capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta ex art. 381 del Reg. al C.d.S., soggetta a revisione;
- copia del documento di identità in corso di validità del richiedente;
- copia della tessera sanitaria;
- N. 2 foto recenti, a colori, formato tessera;
- N. 2 marche da bollo da € 16,00.

Rinnovo del contrassegno “temporaneo”:

- originale del contrassegno scaduto (da restituire all’Ufficio);
- certificazione medica rilasciata dall’ufficio medico-legale dell’Azienda Sanitaria Locale di appartenenza, che attesti che le condizioni della persona invalida danno diritto ad un ulteriore periodo;
- copia del documento d’identità in corso di validità del richiedente;
- copia della tessera sanitaria;
- N. 1 foto recente, a colori, formato tessera;
- N. 2 marche da bollo da € 16,00.

Sostituzione del contrassegno (in caso di deterioramento):

- originale del contrassegno deteriorato (da restituire all’Ufficio);
- copia del documento di identità in corso di validità del richiedente;
- n. 1 foto formato tessera.

Sostituzione del contrassegno (in caso di smarrimento o furto):

- denuncia, presso gli organi di polizia, di furto o smarrimento, recante il numero e la scadenza del contrassegno;
- copia del documento di identità in corso di validità del richiedente;
- n. 1 foto formato tessera.

Il contrassegno dovrà tassativamente essere riconsegnato all’Ufficio competente nel caso di trasferimento di residenza in altro Comune e in caso di decesso dell’intestatario.

Il contrassegno è valido come **documento di riconoscimento** (ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera c) del D.P.R. 445/2000), in quanto rilasciato da Pubblica Amministrazione e riportante la fotografia e la firma dell’intestatario.

Nei luoghi ove vige il divieto di sosta con rimozione e in ogni caso di grave intralcio o pericolo alla circolazione, il veicolo a servizio del titolare di CUDE, oltre a non poter sostare soggiace, in sostituzione della rimozione, allo spostamento nelle immediate vicinanze (art. 354 c. 4 del Regolamento Esecuzione del C.d.S.);

Gli intestatari del contrassegno CUDE devono comunicare alla Polizia Locale o ATR, le targhe dei veicoli utilizzati che transiteranno in ZTL e/o APU del Comune di Cesenatico, soggette al controllo elettronico degli accessi.

AREE DI SOSTA PER TITOLARI DI CUDE

Le aree di parcheggio riservate alle persone disabili sono di norma delimitate da strisce gialle e contrassegnate sulla pavimentazione dall'apposito simbolo blu di cui al D.P.R. n. 151 del 30 luglio 2012 e s.m.i. e sono realizzate secondo i modelli del Nuovo Codice della Strada (D.L. n. 285 del 30 aprile 1992 e s.m.i.).

Le aree di sosta per disabili possono essere:

1. **“generiche”**, messe al servizio di **tutti i cittadini** in possesso del CUDE da parte dell'Amministrazione;
2. **“personalizzate”**, assegnate su specifica richiesta ad un **unico soggetto** in possesso di determinati requisiti e individuate da apposita segnaletica indicante gli estremi del CUDE dell'assegnatario.

L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 381 co. 5 del DPR 495/92, può realizzare stalli di sosta per titolari di CUDE personalizzati in caso di specifiche e particolari condizioni. In detti stalli la sosta è consentita solo al veicolo utilizzato dal titolare del CUDE che ha presentato domanda e ottenuto lo spazio “personalizzato” individuato da apposita segnaletica verticale ove sono riportati gli estremi del contrassegno CUDE.

SANZIONI

L'utilizzo del contrassegno deve seguire le norme stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione dello stesso; le violazioni, ivi compresa la non corretta e visibile esposizione, verranno perseguite mediante l'applicazione delle sanzioni previste.

L'utilizzo di un contrassegno falso ovvero di una fotocopia di un contrassegno autentico, realizzata anche dal titolare dello stesso, oltre alle violazioni amministrative, può dare luogo a illeciti penali

Le dichiarazioni presentate in sede di richiesta del contrassegno sono assunte ai sensi del D.P.R. 445/2000; l'eventuale non veridicità di dichiarazioni e documentazioni (art. 76 del citato decreto) sarà punita secondo gli artt. 483 e 495 del Codice Penale.